

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
**AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>24/01/2012</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE</b>

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dr. Margherita Cardona Albini, pronunzia la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N.R.G.2014 dell'anno 2006

TRA  
SOCIETA' SPA;

**ATTORE**

E  
BIANCO CELESTE;

**CONVENUTO**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione del 16.11.2006 la SOCIETA' SPA, conveniva in giudizio il sig. BIANCO CELESTE al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza, nullità o inefficacia della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate azionata nei suoi confronti.

A sostegno dell'opposizione deduceva che la carenza dell'apposizione della formula esecutiva sulla scrittura privata di formazione anteriore al 01.03.2006 era necessaria al fine di iniziare una procedura esecutiva.

Concludeva, inoltre, per il risarcimento del danno ex art.96 cpc.

Si costituiva il sig. BIANCO CELESTE affermando che la nuova disciplina del codice di rito doveva ritenersi applicabile alle scritture private stipulate in qualunque data.

# **STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

## **AVV. GAETANO DE SIMONE**

8 0 1 3 3 N A P O L I

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>24/01/2012</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE</b>

Depositata documentazione, all'udienza del 13.10.2011 il Giudice tratteneva la causa in decisione.

L'opposizione è da ritenersi fondata e merita accoglimento come stabilito nella motivazione che segue.

Prima delle riforma del codice di procedura civile (riforma introdotta con la L. n. 80 del 2005), erano considerati titoli esecutivi (ai sensi dell'art.474 cpc):

- 1) le sentenze;
- 2) i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
- 3) le cambiali;
- 4) gli altri titoli di credito;
- 5) gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 6) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.

In riferimento a quest'ultimo titolo esecutivo, la giurisprudenza consolidata affermava che le scritture private autenticate dal notaio non potevano essere fatte rientrare nel concetto di atto ricevuto da notaio, intendendosi per tale espressione solamente l'atto pubblico vero e proprio (ex multis Cass. civ., sez. III 19-07-2005, n. 15219 - in tema di esecuzione forzata, il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all'atto ricevuto da notaio, relativamente all'obbligazione di somma di denaro generata dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva, e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell'atto, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce, con la conseguenza che tale qualità non può essere riconosciuta alla scrittura privata autenticata, nonostante l'efficacia probatoria di cui essa è dotata, in ragione dell'autenticazione da parte del notaio").

La L. n. 80 del 2005 ha modificato l'art.474 cpc, che attualmente ha questa formulazione:

“Art. 474 - Titolo esecutivo

1 L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

2 Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO

## AVV. GAETANO DE SIMONE

8 0 1 3 3 N A P O L I

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>24/01/2012</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE</b>

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

3 L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

La modifica avrebbe dovuto avere una portata epocale, in quanto ha introdotto la possibilità di agire esecutivamente per il recupero di un credito per mezzo di una semplice scrittura privata autenticata.

Con l'art.12, comma 1, lett. e) della L. 28 novembre 2005, n. 46, il legislatore ha modificato il comma 3 dell'art.72 della L. n. 89 del 2013, prevedendo un obbligo di conservazione a carico del notaio delle scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale.

In questi casi, quindi l'unico originale viene trattenuto dal notaio con la conseguenza che chi deve iniziare l'esecuzione forzata dovrà richiedere al notaio il rilascio di una copia autentica munita della formula esecutiva.

La scrittura privata andrà, quindi, notificata al debitore insieme al precetto.

Tale interpretazione è stata sposata anche dal parere reso in data 24 gennaio 2006 dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia secondo cui "nel caso in cui l'originale dell'atto debba essere conservato nella raccolta del notaio autenticante" la necessità di servirsi di una copia dell'atto "potrebbe ben legittimare la spedizione in forma esecutiva anche delle scritture private autenticate". Il parere è recepito dalla circolare n. 6/03 dell'Ufficio centrale degli archivi notarili che così conclude: *"per le scritture private conservate nella raccolta del pubblico ufficiale autenticante, in buona sostanza, si applica la medesima disciplina che era precedentemente prevista per gli atti pubblici, avendo il legislatore ammesso, per tali tipi di atti, il rilascio di copia esecutiva relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute"*.

Considerata, quindi, la data di formazione della scrittura privata in contestazione e quanto appena evidenziato va dichiarata l'inefficacia del precetto azionato in quanto la scrittura privata in contestazione, priva della formula esecutiva, non appare idonea a costituire titolo ex art.474 cpc.

Non sussistono i presupposti di cui all'art.96 cpc e pertanto la domanda deve essere rigettata.

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
**AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>24/01/2012</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE</b>

La natura interpretativa della questione e l'assenza di istruttoria diversa da quella documentale consigliano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

**PQM**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Dichiara l'inefficacia del precetto azionato in quanto la scrittura privata priva di formula esecutiva non è idonea a costituire titolo ex art.474 cpc;

Rigetta la domanda risarcitoria;

Spese compensate.